

vestimento devono essere conformi al disposto della normativa comunitaria in materia ed in particolar modo della Comunicazione 2001/C 235/03, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 235/3 del 21 agosto 2001, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante incremento nella misura del 2 per cento dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

41-bis. 02. Roberto Barbieri, D'Alema, Agostini, Michele Ventura, Bersani, Cabras, Oliverio, Alberta De Simone, Marone, Cennamo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Albertini, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Diana.

Dopo l'articolo 41-bis aggiungere il seguente:

ART. 41-ter. (*Sgravi fiscali per imprese in crisi*). - 1. Ai fini del presente articolo si intendono per:

a) « aree sottoutilizzate » le aree di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) « fondo » o « fondi » i fondi chiusi costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) « imprese in crisi » le società di capitali il cui stato di crisi sia stato dichiarato con decreto a norma del comma 9;

d) « mercato regolamentato »: i mercati di strumenti finanziari autorizzati dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);

e) « periodo di crisi » il periodo di tempo compreso tra la data di inizio e quella di fine dello stato di crisi, incluso l'eventuale rinnovo;

f) « periodo di esenzione » il periodo di tempo, al massimo coincidente con il periodo di crisi, durante il quale i Fondi possono usufruire dei benefici di cui alla presente legge;

g) « titoli » le quote, azioni ed obbligazioni convertibili di imprese in crisi;

h) « valore del patrimonio netto del fondo »: il valore delle quote desunto dai prospetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1993, n. 344, relativi alla fine dell'anno.

2. Il risultato di gestione dei fondi di cui al comma 3, che investano in titoli di imprese in crisi, è esente dal prelievo fiscale di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, per la quota relativa ai titoli delle aziende in crisi per l'intero periodo di crisi.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il risultato di gestione dei fondi si determina sottraendo dal valore della quota di patrimonio netto del fondo investita in titoli di imprese in crisi alla fine del periodo di esenzione al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno, il valore di tale quota di patrimonio netto del fondo all'inizio del periodo di esenzione e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.

4. All'inizio del periodo di esenzione, il valore del patrimonio netto del fondo investito in titoli di imprese in crisi è calcolato:

a) per i titoli negoziati sui mercati regolamentati:

1) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente alla dichiarazione dello stato di crisi di cui al comma 9;

2) al prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del mese antecedente la dichiarazione dello stato di crisi, qualora al momento della dichiarazione i titoli fossero già in proprietà del fondo;

b) negli altri casi è calcolato:

1) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente alla dichiarazione dello stato di crisi;

2) in base a perizia giurata di stima ai sensi dell'articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, qualora al momento della dichiarazione dello stato di crisi i titoli fossero già in proprietà del fondo.

5. Alla fine del periodo di esenzione, il valore del patrimonio netto del fondo investito in titoli di imprese in crisi è calcolato:

a) per i titoli negoziati sui mercati regolamentati, in base al prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del mese antecedente la fine dello stato di crisi;

b) per i titoli non negoziati sui mercati regolamentati, in base a perizia giurata di stima ai sensi dell'articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.

6. Ai fini della presente legge, un'impresa può chiedere la dichiarazione dello stato di crisi, con le modalità di cui al comma 7, in presenza di una temporanea difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni e qualora vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa.

7. La domanda di dichiarazione di stato di crisi, approvata all'unanimità dal consiglio di amministrazione o di gestione dell'impresa, è inviata al Ministro delle attività produttive corredata da una relazione giurata sottoscritta dal legale rappresentante della società da cui risultino:

a) l'andamento delle perdite;

b) la diminuzione del fatturato;

c) l'andamento delle scorte;

d) l'andamento della capacità produttiva rispetto alle vendite medie degli ultimi otto anni;

e) l'aumento dell'indebitamento e degli oneri da interessi.

8. La domanda di cui al comma 7 è corredata altresì da un piano di ristrutturazione che contenga almeno le seguenti informazioni:

a) piano economico finanziario relativo alla strategia di ristrutturazione dell'impresa per i successivi otto anni, anche in considerazione dell'evoluzione di mercato attesa;

b) descrizione delle possibili conseguenze economiche e sociali a livello regionale e/o nazionale, della scomparsa dell'impresa e dell'esecuzione del piano di ristrutturazione;

c) verbale della concertazione con i sindacati più rappresentativi a livello nazionale in merito alla ristrutturazione prevista.

9. Entro 30 giorni dalla domanda di cui al comma 7, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, provvede alla dichiarazione dello stato di crisi dell'impresa, definendo altresì la data di inizio e di fine del periodo di crisi.

10. La durata del periodo di crisi non può essere superiore ai quattro anni; la dichiarazione dello stato di crisi può essere rinnovata una sola volta, su richiesta dell'impresa, con le modalità di cui al comma 7.

11. Se il fondo di cui al comma 2 dopo la fine dello stato di crisi senza dichiarazione d'insolvenza, intende cedere le partecipazioni detenute nell'impresa in crisi, tali partecipazioni sono offerte in prelazione, a parità di condizioni, ai soggetti

iscritti nel libro soci alla data della dichiarazione dello stato di crisi, in proporzione ai titoli ceduti al fondo.

12. L'offerta in prelazione di cui al comma 11 deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Per l'esercizio della prelazione il fondo concede un termine non superiore a cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'offerta.

13. Il diritto di prelazione sulle azioni o quote della società in crisi può essere escluso con patto tra l'alienante la partecipazione ed il fondo acquirente.

14. I fondi di cui al comma 1 che intendano investire in titoli di imprese in crisi che abbiano sede legale nelle aree sottoutilizzate da non meno di dodici mesi antecedenti la dichiarazione dello stato di crisi, possono richiedere un contributo ad un Fondo speciale, istituito presso il Ministero delle attività produttive. Tale contributo copre, in misura non superiore al 50 per cento, il costo documentato delle attività di selezione di titoli e la valutazione dei piani di ristrutturazione e di sviluppo, nonché le necessarie analisi di mercato.

15. Il citato Fondo speciale presso il Ministero delle attività produttive, può altresì erogare contributi, su domanda, a imprese in crisi che abbiano sede legale nelle aree sottoutilizzate da non meno di dodici mesi antecedenti la dichiarazione dello stato di crisi, per il finanziamento delle seguenti attività:

- a) certificazioni di bilancio;
- b) ristrutturazioni di bilancio;
- c) elaborazione del piano economico-finanziario;

d) consulenza per eventuali cessioni o ampliamenti tramite fusioni e acquisizioni;

e) consulenza tecnico-finanziaria per elaborare progetti di sviluppo dell'impresa volti a favorire l'accesso di fondi in grado di offrire competenze complementari a quelle dell'imprenditore;

f) assistenza all'emissione di prestiti con contenuti azionari sotto forma di diritti di conversione e opzione.

16. Per le medesime finalità, il contributo di cui ai commi 14 e 15 può essere erogato a titolo di cofinanziamento di agevolazioni e programmi di finanziamento dell'Unione europea e di contributi previsti da leggi regionali.

17. Per il finanziamento delle norme di cui ai commi 14 e 15, il Fondo speciale istituito presso il Ministero delle attività produttive ha una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 41-ter si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) convergenza della aliquota applicabile nel regime fiscale sostitutivo sulla aliquota applicabile al primo scaglione dell'imposta sul reddito.

41-bis. 06. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rughia.

CAPO III

DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE E DI CONTROLLO IN MATERIA ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE

ART. 42.

(Disposizioni in materia di invalidità civile).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.- 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

42. 4. Russo Spina, Giordano, Valpiana, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 42. — 1. Il comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« 2. I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi ano-

malie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza della disabilità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare l'invalidità ».

42. 14. Giacco, Bindi, Turco, Mosella, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Meduri, Cordoni.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.- 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

42. 6. Russo Spina, Giordano, Valpiana.

Sopprimere il comma 1.

42. 27. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole procedimenti giurisdizionali *aggiungere le seguenti* depositati dal 1° gennaio 2004.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

42. 5. Russo Spina, Giordano, Valpiana.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

42. 16. Giacco, Turco, Battaglia, Bindi, Mosella, Meduri, Zanella, Maura Cosutta, Cordoni.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

42. 7. Russo Spina, Giordano, Valpiana.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: sei mesi fino alla fine del comma con le seguenti: il termine di tre anni a cui si sommano gli ulteriori giorni previsti per l'espletamento dell'iter amministrativo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di

cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

42. 8. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Fino alla data di completa definizione del trasferimento alle regioni della funzione concessoria dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, di cui all'articolo 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la legittimazione passiva è posta in capo al Ministero dell'economia e delle finanze.

42. 23. Michele Ventura, Tidei, Pennacchi, Crisci, Roberto Barbieri, Tolotti, Olivieri, Visco, Mariotti.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

42. 9. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

42. 17. (ex 42. 17 e 42.22) Agostini, Tidei, Pennacchi, Crisci, Maurandi, Tolotti, Burlando, Olivieri, Sereni, Mariotti, Visco, Bindi, Mosella, Meduri, Giacco, Turco, Battaglia, Zanella, Maura Cosutta, Cordoni.

Al comma 7, capoverso, primo periodo, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: gravi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

42. 10. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Al comma 7, capoverso, primo periodo, dopo le parole: di gravi anomalie cromosomiche *aggiungere le seguenti parole* e di patologie genetiche.

42. 18. Giacco, Turco, Battaglia, Bindi, Meduri, Mosella, Maura Cossutta, Zanella, Cordoni.

Al comma 7, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro della salute *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni.

42. 15. (ex 42. 15 e 42. 25) Turco, Zanotti, Maura Cossutta, Giacco, Meduri, Mosella, Molinari, Cordoni, Bindi, Battaglia, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Sereni.

Al comma 7, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro della salute *aggiungere le seguenti:* previo parere della Conferenza permanente dei presidenti della regioni e delle province autonome.

42. 49. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'im-

posta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

42. 26. Montecchi, Pennacchi, Barbieri, Sereni.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

42. 11. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Al comma 11, alinea, aggiungere, in fine, le parole: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque in relazione ai ricorsi depositati successivamente alla entrata in vigore della legge medesima.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'im-

posta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

42. 2. Bonito, Michele Ventura.

Al comma 11, capoverso ART. 152, primo periodo, sostituire le parole due volte con le seguenti: quattro volte.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

42. 46. Carli, Giacomo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

11-bis. Il comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

42. 21. Giacco, Battaglia, Turco, Bindi, Mosella, Meduri, Maura Cossutta, Zannella, Cordoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

11-bis. All'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 429, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Alle persone affette da più minorazioni, anche derivanti dalla medesima eziopatogenesi, le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo all'indennità prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, spetta l'indennità cumulativa pari al doppio dell'indennità attribuibile ai sensi della norma citata ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

42. 12. Giacco, Carli.

ART. 43.

(Istituzione della gestione previdenziale in favore degli associati in partecipazione).

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non compri, con idonee attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro o in altro contratto espressamente previsto nell'ordinamento, ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo.

Conseguentemente:

alla rubrica, sostituire le parole: della gestione previdenziale *con le seguenti:* delle gestioni previdenziali.

dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

43. 6. Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Nigra, Trupia, Sciacca, Diana, Buffo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2004 l'aliquota di computo della pensione per i lavoratori di cui al comma 1, è pari al 20 per cento, così come stabilito dall'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori autonomi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

43. 5. Motta, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Innocenti, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: I due terzi del predetto contributo sono posti a carico dell'associante ed un terzo è posto a carico dell'associato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

43. 4. Guerzoni, Gasperoni, Motta, Cordoni, Trupia, Innocenti, Nigra, Buffo, Diana, Sciacca.

ART. 44.

(Disposizioni varie in materia previdenziale).

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

44. 74. Sedioli, Preda.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'11 per cento.

44. 7. Rava, Marcora, Preda, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Monaco, Oliverio, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Quartiani, Abbondanzieri, Tolotti, Raffaella Mariani, Innocenti, Ruzante, Detomas, Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Trupia, Diana, Buffo, Sciacca.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1998, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che la fiscalizzazione degli oneri sociali disposta dal comma 6 del medesimo articolo 1 a favore dei datori di lavoro del settore agricolo si applica fino a concorrenza dei contributi di malattia e di malattia e di maternità complessivamente dovuti al netto delle riduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1998, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del'11 per cento.

44. 8. Preda, Sedioli, Rava, Rossiello, Oliverio, Borrelli, Sandi, Franci.

Al comma 1, sostituire le parole da: L'articolo 9 fino a: e al comma 6 con le seguenti: Le agevolazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, così come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui ai commi 5 e 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

44. 56. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Trupia, Innocenti, Diana, Buffo, Sciacca.

Al comma 1, sostituire le parole da: L'articolo 9 fino a: e al comma 6 con le seguenti: Le agevolazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, così come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui ai commi 5 e 6.

44. 75. Sedioli, Preda.

Al comma 1, sostituire le parole: non sono cumulabili con le seguenti: sono cumulabili.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli oneri aggiuntivi derivanti dall'applicazione del comma 1 sono posti interamente a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37 legge 9 marzo 1989, n. 88.

dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'11 per cento.

44. 76. Sedioli, Preda, Sandi, Franci, Michele Ventura.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: e si applica fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. 1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

44. 29. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. 1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

44. 22. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: né alla notifica di atto di precetto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. 1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

44. 26. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Al comma 3, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, premettere le parole: Dal 1° gennaio 2004.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. 1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

44. 28. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Al comma 3, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , mentre i titoli esecutivi e gli atti introduttivi di procedimenti a cognizione sommaria devono essere notificati, come per legge, presso la sede legale dell'Ente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. 1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

44. 27. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Al comma 3, lettera b), capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: al giudice dell'esecuzione fino a: circoscrizione con le seguenti: ad un giudice dell'esecuzione di un Tribunale compreso nel distretto della Corte di appello in cui.

44. 23. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Al comma 3, lettera b), capoverso 1-bis, terzo periodo, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre anni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. 1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi re-

sidenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

44. 24. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. 1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

44. 25. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo unico del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai maggiori oneri, pari a 40 milioni di euro per il 2004, 90 milioni di euro per il 2005 e 90 milioni di euro per il 2006, derivanti dalla soppressione, in sede di conversione, del comma 6 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

44. 66. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

44. 49. Cordoni, Delbono, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Duilio, Squeglia, Motta, Nigra, Buffo, Trupia, Camo, Sciacca, Diana, Bottino, Agostini, Michele Ventura, Buffo, Diana, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Nella medesima misura prevista dal comma 6, è esteso il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori del settore del trasporto aereo ai quali si applicano altresì, a decorrere dal 1° gennaio 2004, le misure di sostegno di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

6-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma *6-bis* si provvede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

44. 32. Duca, Tidei, Benvenuto, Raffaldini, Albonetti, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazzarello, Susini, De Luca.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Nella medesima misura prevista dal comma 6, è esteso il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori del settore del trasporto aereo ai quali vengono applicate, a partire dal 1° gennaio 2004, le norme della legge n. 223 del 1991.

6-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma *6-bis* si provvede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 0,5 per cento.

44. 31. Tidei, Duca, Benvenuto, Raffaldini, Albonetti, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazzarello, Susini, De Luca.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. I termini relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà di cui all'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.

6-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma *6-bis* si provvede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 15 per cento.

44. 2. Buffo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I termini relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà di cui all'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

44. 3. Buffo.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Fino al 31 dicembre 2004, alle imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o sub-fornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico e nel settore tessile-abbigliamento, il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere concesso per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per più pe-

riodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio.

6-ter. Per le imprese indicate nel comma 6-bis, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno pari al 10 per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva e destinatari della normativa sulle integrazioni salariali. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento.

44. 53. Nigra, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Sciacca, Diana, Buffo.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Fino al 31 dicembre 2004, alle imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o sub-fornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico e nel settore tessile-abbigliamento, il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere concesso per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio.

6-ter. Per le imprese indicate nel comma *6-bis*, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno pari al dieci per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva e destinatari della normativa sulle integrazioni salariali. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.

6-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi *6-bis* e *6-ter* si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

44. 89. Lulli, Gasperoni, Cordoni, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Nicola Rossi.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Fino al 31 dicembre 2004, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno pari al dieci per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva e destinatari della normativa sulle integrazioni salariali. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.

6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma *6-bis* si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

44. 90. Cordoni, Lulli, Gasperoni, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Nicola Rossi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Fino al 31 dicembre 2004, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno pari al dieci per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva e destinatari della normativa sulle integrazioni salariali. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

44. 51. Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Innocenti, Diana, Buffo, Sciacca.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 »;

b) dopo le parole: « e di 45 milioni di euro per l'anno 2003 » sono aggiunte le seguenti: « nonché di 60 milioni di euro per l'anno 2004 ».

6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

44. 88. Lulli, Cordoni, Gasperoni, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Nicola Rossi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 »;

b) dopo le parole: « e di 45 milioni di euro per l'anno 2003 » sono aggiunte le seguenti: « nonché di 60 milioni di euro per l'anno 2004 ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla

vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

44. 52. Guerzoni, Cordoni, Trupia, Gasperoni, Motta, Innocenti, Nigra, Sciacca, Diana, Buffo.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, dopo le parole: « abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2 » aggiungere le seguenti: « nonché, limitatamente all'anno 2004, a singole imprese, o a gruppi di esse, dei distretti industriali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, indipendentemente dal numero dei loro dipendenti, per consentire processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione ».

6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

44. 87. Lulli, Nicola Rossi, Cordoni, Gasperoni, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, dopo le parole: « abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2 », aggiungere le seguenti: « non-